



COMUNE DI LUCCA

Dir/CAAP/AS/ST/1
Prot. n. 2227/2002
Prot. Segr. n. 1279/2002

CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE

DELIBERAZIONE N. 179

SEDUTA DEL 19.12.2002

OGGETTO: Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Regolamento per la sua applicazione - Approvazione.

L'anno duemiladue e questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16,08 nella sala consiliare del Comune, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti notificati agli interessati, giusti referti del messo comunale in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Macera - in qualità di Presidente, il quale invita il Segretario Generale Dott. Felice Birra a fare l'appello, dal quale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Allegrini Maurizio, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Azzarà Antonino, Baccelli Marco, Baldocchi Roberto, Barsanti Antonio, Bei Stefano, Bertini Antonio Carlo, Bianchi Emanuela, Bianchi Roberta, Bracciali Luciano, Bruni Moreno, Buchignani Ilario, Cavani Ruini Simone, Cellai Massimo, Checchia Massimo, Donati Alfredo, Fabbri Franco, Fava Lido, Gambogi Andrea, Gioffredi Andrea, Lotti Roberto, Macera Mauro, Monticelli Angelo, Panelli Luciano, Piuppani Danilo, Riccardi Claudio, Tambellini Alessandro, Tosi Teresa, Zardetto Claudio,

ed assenti: Sindaco, Bertini Virginio, Cappellini Elio, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Micheli Luigi, Morelli Giuseppe, Puccinelli Mariano, Ravenni Franco, Tessieri Massimo.

Dopo l'inizio della seduta è entrato il Sindaco, Dott. Pietro Fazzi.

Sono altresì entrati in momenti diversi gli Assessori: Riccio Domenico, Del Grande Valter, Pierotti Olga, Leone Luca, Panier Bagat Ornella, Ghiglioni Gianluca, Giorgetti Roberto, Valleggi Claudio, Pierami Giovanni, Pucci Cesare.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Allegrini Maurizio, Bianchi Emanuela, Panelli Luciano.

Oggetto: Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Regolamento per la sua applicazione - Approvazione.

Omissis il verbale fino alla presente delibera.

Relazione agli atti
della seduta

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi", pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997 n. 38) ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare l'art. 49 ha introdotto importanti novità in tema di pagamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eliminando la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e sostituendola con una apposita tariffa. Le novità introdotte dall'art. 49 possono essere riassunte come segue:

- Il 1° comma ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dall'1.1.1999, termine successivamente prorogato all'1.1.2003 dall'art. 33 della legge 23.12.1999 n. 488, per i Comuni che nel 1999 hanno avuto una copertura del costo del servizio superiore all'85%;
- Il 2° comma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;
- Il 3° comma stabilisce poi che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- Il 4° comma prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- Il 9° comma stabilisce che la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare, mentre il 13° comma prevede che la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

In ordine alla determinazione della tariffa è stato successivamente emanato il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

In base alla breve esposizione riassuntiva sopra riportata il Comune di Lucca ha quindi l'obbligo di applicare dal 2003 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani (TIA) al posto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ne consegue la necessità di approvare un apposito regolamento per la disciplina dell'applicazione della tariffa, di cui l'art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 fornisce solo i criteri di massima.

Riguardo al contenuto di tale regolamento, si rinvia al testo allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, le cui caratteristiche principali possono essere così riassunte:

- Il titolo I del regolamento prevede l'istituzione della tariffa,
- Il titolo II contiene le disposizioni sulla individuazione del costo del servizio e delle misure tariffarie,
- Il titolo III prevede le modalità di applicazione della tariffa agli utenti,
- Il titolo IV disciplina le agevolazioni e riduzioni tariffarie,
- Il titolo V la riscossione della tariffa,
- Il titolo VI gli obblighi degli utenti ed i poteri di controllo dell'ente gestore,
- Il titolo VII le disposizioni transitorie.

L'approvazione del regolamento in questione costituisce quindi uno dei requisiti essenziali per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a decorrere dall'1.1.2003, insieme al contratto di servizio per l'affidamento della sua gestione alla Sistema Ambiente s.p.a. nonché alla determinazione delle misure tariffarie, per i quali adempimenti si provvede con atti separati.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione agli atti della seduta e la relativa proposta di deliberazione;

Udita la relazione dell'Assessore Pierami, il quale presenta le seguenti proposte di emendamento allo schema di regolamento e ne dà lettura:

Emendamento n. 1

All'art. 14, comma 2,

"sostituire il termine di "30" giorni con "60";

Emendamento n. 2

All'art. 15, comma 1, lett. a),

eliminare la parola "o chiudibili" tra "chiusi" e "da ogni lato";

Emendamento n. 3

All'art. 16, comma 2, lettera j)

che prevede tra le superfici escluse da tariffa i "locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose" si propone di modificare tale previsione nel senso seguente: "locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altri pertinenze";

Emendamento n. 4

All'art. 16, dopo il comma 8:

si propone di introdurre la seguente ulteriore previsione di riduzione delle superfici imponibili:
"9. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati, è calcolata nella misura del 30%".

Emendamento n. 5

All'art. 22, comma 1, lettera a)

dopo le parole "stazioni ecologiche" eliminare la virgola e la parola "ecc".

Emendamento n. 6

All'art. 23 comma 1 lettera b):

che prevede la facoltà del Comune di riconoscere delle agevolazioni a favore delle utenze quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni si propone di precisare ulteriormente la portata della norma nel senso seguente:

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni; i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali; i locali e le aree utilizzate per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro; le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private materne, elementari e medie non aventi scopo di lucro e con riconoscimento ministeriale).

5 D Uditì gli interventi dei consiglieri: Tambellini, Bruni, Barsanti, Bianchi Roberta, Cellai, Andreucci, Checchia, Baldocchi, Gioffredi, Bertini Antonio, Andreucci;

Udito l'intervento del Sindaco, Dott. Pietro Fazzi;

Udita la replica dell'Assessore Pierami;

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 35 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 35 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bianchi Roberta),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 33 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano,

Con n. 33 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bianchi Roberta),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri Cellai e Bertini Antonio;

Udita la replica dell'Assessore Pierami;

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 36 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 27 voti favorevoli e n. 10 astenuti: (Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano n. 37 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 22 voti favorevoli e n. 13 astenuti (Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano);

Non hanno votato i consiglieri: Zardetto Claudio, Bianchi Roberta,

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 30 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 19 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Tosi Teresa, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano) e n. 2 astenuti (Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta);

Non hanno votato i consiglieri Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela,

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 37 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 37 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bianchi Roberta),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 6.

Preso atto che, nel corso della seduta, il consigliere Tambellini ha presentato, a nome del gruppo "L'Ulivo per Lucca", n. 8 emendamenti allo schema di regolamento, che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea, dopo averne data lettura;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 37 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Sindaco, Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero) e n. 2 astenuti (Zardetto Claudio, Bianchi Roberta);

Non ha votato il consigliere Baccelli Marco,

DELIBERA

di respingere il seguente emendamento:

“Art. 12 - Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio”:

Testo proposto dalla Amministrazione Comunale:

L'art. 2 del vecchio regolamento, che disciplinava la materia, è stato completamente stravolto introducendo condizioni più svantaggiose per gli utenti.

Testo proposto dalla Circostrizione n. 6

Si chiede il ripristino della normativa precedente che riconosceva il sacrificio per le zone non servite dalla raccolta.

- In ogni caso, al punto 3, modificare le parole “strada pubblica” a “strada ad uso pubblico comprese le vie vicinali”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 37 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Sindaco, Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone,

Bruni Moreno, Lotti Roberto, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero) e n. 1 astenuti (Bianchi Roberta);

Non ha votato il consigliere Gambogi Andrea,

DELIBERA

di respingere il seguente emendamento:

"Art.16 - Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari.
Comma 2 - modificare il testo del punto:

Testo proposto dalla A.C:

a) "i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana";

Testo proposto dalla Circoscrizione n. 6

a) "i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche - compresi i vani caldaia delle abitazioni, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana";

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 31 consiglieri: Fava Lido, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 18 voti contrari (Sindaco, Fava Lido, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero) e n. 1 astenuto (Bianchi Roberta),

DELIBERA

di respingere il seguente emendamento:

Art.16 - Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari.

Testo proposto dall'A.C:

d) "cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;

Testo proposto dalla Circoscrizione n.6

- d) "cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro e quaranta centimetri, da misurarsi sul perimetro esterno più basso del vano, nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del consigliere Tambellini il quale comunica di ritirare il seguente emendamento:

"Art.16 - Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari.

Testo proposto dalla A.C.:

- j) "locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose";
(inspiegabilmente sono state tolte, rispetto al vecchio regolamento, le sacrestie, i cori, le cantorie simili).

Testo proposto dalla Circoscrizione n. 6

- j) "locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose e quelli connessi a tale esercizio quali le sacrestie, i cori, gli oratori, le cappelle e locali per catechismo";

Udito l'intervento del consigliere Cellai;

Udita la replica dell'assessore Pierami;

PRENDE ATTO

che l'emendamento di cui sopra è stato ritirato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 35 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Puccinelli Mariano, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 20 voti contrari (Sindaco, Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno,

Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Angeli Paolo) e n. 2 astenuti (Bianchi Roberta, Puccinelli Mariano);

Non ha votato il consigliere Baccelli Marco,

DELIBERA

di respingere il seguente emendamento:

Art.16. "Inserire il punto m): "sono escluse dalla tariffa le aree scoperte e le pertinenze delle aziende agricole";

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 32 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 14 voti contrari (Sindaco, Macera Mauro, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Panelli Luciano, Baldocchi Roberto, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo) e n. 1 astenuto (Bianchi Roberta);

Non hanno votato n. 3 consiglieri: Zardetto Claudio, Marini Daniela, Baccelli Marco,

DELIBERA

di approvare il seguente emendamento:

"Art.17, comma 3,

Testo proposto dalla A.C:

"...la superficie del vano scala è calcolata in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli";

Testo proposto dalla Circoscrizione:

"...la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli";

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione, effettuata mediante procedimento elettronico cui partecipano, oltre al Sindaco, n. 32 consiglieri comunali: Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani

Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano,

Con n. 17 voti favorevoli, n. 14 contrari (Sindaco, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Cappellini Elio, Donati Alfredo) e n. 2 astenuti (Azzarà Antonino, Andreucci Piero),

DELIBERA

Di approvare il seguente emendamento:

Art. 24

Si chiede la modifica del punto "l'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in tre rate" in
almeno "l'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate".

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti al testo del regolamento allegato, approvati in corso di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione agli atti della seduta e la relativa proposta di deliberazione;

Visto il testo del Regolamento in esame;

Visti gli esiti delle votazioni sugli emendamenti presentati al testo regolamentare;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportati sulla proposta di deliberazione;

Visti i pareri dei Consigli di Circoscrizione, che vengono allegati agli atti della pratica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Economica e Finanze nella seduta del 19.12.2002;

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano, oltre al Sindaco, n. 37 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Buchignani Ilario, Baldocchi Roberto, Zardetto Claudio, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati


Alfredo, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 25 voti favorevoli e n. 13 voti contrari (Cellai Massimo, Micheli Luigi, Piuppani Danilo, Bertini Antonio Carlo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bianchi Roberta, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano),

DELIBERA

- 1 di approvare il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, secondo il testo riportato in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;
- 2 di stabilire che detto regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- 3 di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Mauro Lucchesi.

Allegato alla delibera consiliare n. 178 del 19.10.02



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Felice Birra)

COMUNE DI LUCCA

COMUNE DI LUCCA
Settore dipartimentale economico finanziario 1
Unità Organizzativa 1.4 - Entrate tributarie

F. A. O. Z. C. P.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

R

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
Art. 1 – Istituzione della tariffa.....	3
Art. 2 – Oggetto del regolamento	3
Art. 3 – Definizioni	3
TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	3
Art. 4 – Costo e gestione del servizio	3
Art. 5 – Determinazione della tariffa	3
Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	4
Art. 7 – Categorie di utenza.....	4
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	4
Art. 9 – Composizione del nucleo familiare.....	4
Art. 10 – Utenze domestiche non residenti.....	5
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	5
Art. 12 – Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio	5
Art. 13 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	6
Art. 14 – Decorrenza dell'obbligazione tariffaria.....	6
Art. 15 – Locali ed aree soggette a tariffa	6
Art. 16 – Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari.....	7
Art. 17 – Modalità di calcolo della superficie soggetta a tariffa	8
Art. 18 – Condizioni d'uso particolari.....	8
Art. 19 – Utenze non stabilmente attive	9
Art. 20 – Manifestazioni ed eventi	9
TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE	9
Art. 21 – Agevolazioni per le utenze domestiche	9
Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti.....	9
Art. 23 – Agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico.....	10
TITOLO V – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA	11
Art. 24 – Applicazione e riscossione della tariffa.....	11
TITOLO VI – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI E POTERI DI CONTROLLO	11
Art. 25 – Comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'utenza.....	11
Art. 26 – Rimborsi.....	12
Art. 27 – Collaborazione degli uffici comunali	12
Art. 28 – Poteri di controllo.....	12
Art. 29 – Esito dei controlli e comunicazione agli interessati	13
Art. 30 – Violazioni e penalità	13
Art. 31 – Termini di prescrizione.....	13
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 32 – Disposizioni transitorie.....	13
Art. 33 – Entrata in vigore.....	14
ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA	15
ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16

M

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 - Istituzione della tariffa

1. Il Comune di Lucca, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel suo territorio, istituisce la tariffa prevista dal secondo comma dell'art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente, stabilendo in particolare la classificazione delle categorie di utenza nonché condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione e le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - ◆ per tariffa, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1;
 - ◆ per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
 - ◆ per decreto, il decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e successive modificazioni;
 - ◆ per rifiuti, tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 7 comma 2 del decreto;
 - ◆ per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 - Costo e gestione del servizio

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 5 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall'ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore.
2. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
3. In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.

4. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 6 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall'ente gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

Art. 7 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

Art. 9 - Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca.
3. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 10 – Utenze domestiche non residenti

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del Comune di Lucca, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine del 31 marzo 2003 e successivamente devono comunicare ai sensi del successivo art. 25 le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, per la prima applicazione della tariffa il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per ogni 20 metri quadrati di superficie o frazione, fatte salve le eventuali verifiche dell'ente gestore.
3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

Art. 12 – Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della tariffa è ridotta al 40%.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. Resta comunque dovuta per intero la parte fissa della tariffa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto all'abbuono o alla restituzione, in base a domanda documentata, della quota variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente comma 2.

Art. 13 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, individuati secondo i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 16, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione relativa agli adempimenti previsti ed al pagamento sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.
3. In mancanza della dichiarazione da parte dell'utente la tariffa è applicata, fermo restando il vincolo di solidarietà tra gli occupanti, per le utenze domestiche, nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica del Comune di Lucca, ovvero, in mancanza, nei confronti di chiunque vanti sul bene un diritto reale od obbligazionario. Per le utenze non domestiche la tariffa è applicata nei confronti del titolare dell'attività di impresa, associazione, società, o studio.

Art. 14 - Decorrenza dell'obbligazione tariffaria

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni dei successivi artt. 25 e 26.
3. Nel caso che la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente, la tariffa è dovuta fino al giorno di presentazione di tale comunicazione, salvo che l'interessato fornisca idonea dimostrazione di non aver più occupato o detenuto i locali ed aree.
4. Le variazioni alle condizioni di applicazione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo al loro verificarsi. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato.
5. Per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare si richiama quanto disposto dai precedenti artt. 9 e 10.

Art. 15 - Locali ed aree soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le seguenti superfici dei locali ed aree scoperte, coinvolte nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, nonché quelli ubicati nel sottosuolo, chiusi da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 16;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala;
 - d) le aree coperte anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostrini, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
 - e) le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche per l'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi a pagamento, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, ecc.
2. La misura delle superfici sopra indicate è calcolata secondo i criteri del successivo art. 17.

f

6. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.
7. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
8. Sono altresì esclusi dalla tariffa gli interventi di bonifica di aree pubbliche e private effettuati a seguito di specifiche disposizioni amministrative.
9. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n° 1089 e successive modifiche, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati, è calcolata nella misura del 30%.

Art. 17 - Modalità di calcolo della superficie soggetta a tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Il calcolo della superficie utilizzata, individuata con i criteri di cui ai precedenti artt. 15 e 16, avviene secondo i seguenti criteri:
 - ◆ va conteggiata per intero la superficie complessiva, ivi compresa quella dei locali accessori quali bagni, corridoi, ripostigli, cantine, soffitte, box, vani scale e simili; la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli;
 - ◆ la superficie va considerata comunque al netto dei muri e delle pareti divisorie;
 - ◆ per le aree scoperte l'individuazione della superficie viene fatta in base alla delimitazione delle stesse, ove esistente, ovvero in base ad accertamenti di fatto, eventualmente in contraddittorio con l'utente interessato.
4. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).
5. Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità, il parcheggio gratuito di autoveicoli e simili.

Art. 18 - Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la comunicazione ed a corrispondere la tariffa per i locali ed aree di uso comune.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta, per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.
3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di presentare la comunicazione e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
4. Per le utenze non domestiche che comportano l'utilizzo stagionale di aree scoperte, anche se non risultante da autorizzazioni, come bar, ristoranti e simili che utilizzano nel periodo estivo cortili, prati, giardini, ecc., la tariffa è applicata a queste superfici in base al periodo di utilizzo, a condizione che l'utente ne faccia preventiva dichiarazione. In mancanza di quest'ultima si presume l'utilizzo annuale.

Art. 19 - Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7 comma 3 D.P.R. 27.4.1999 n° 158, si intendono le seguenti:
 - ◆ per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune o in diverso Comune o all'Estero;
 - ◆ per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze domestiche come sopra individuate, la tariffa è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente determinato d'ufficio in ragione di un componente per ogni 20 metri quadrati di superficie o frazione. La quota variabile della tariffa è ridotta del 50%.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni.

Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni temporanee di aree e locali comunali, con o senza autorizzazione, come il commercio ambulante e itinerante, attività di intrattenimento (giostre e simili), eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Quest'ultimo sarà conforme all'apposito listino prezzi dell'ente gestore e comunque ai costi che devono essere sostenuti per la pulizia della superficie.
2. Il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti è subordinata alla stipulazione del contratto in questione.
3. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 182 giorni nell'anno solare, anche se non continuativi, riferiti comunque alla stessa ubicazione dell'attività.

TITOLO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 21 - Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Il Comune di Lucca attua la previsione dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa.

Art. 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali riduzioni, stabilite annualmente a consuntivo e comunque subordinate al raggiungimento da parte del Comune degli obiettivi fissati dall'art. 24 del decreto, sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le riduzioni così quantificate sono restituite agli utenti mediante conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo ovvero, in caso di cessazione dell'utenza, mediante rimborso diretto. In particolare:

fw

- a) per le utenze domestiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa per coloro che conferiscono direttamente all'ente gestore, presso i punti di raccolta dallo stesso indicati (stazioni ecologiche) rifiuti solidi urbani riciclabili e selezionati; tale riduzione sarà riconosciuta su base annua in misura percentuale rapportata alla quantità e qualità di rifiuti conferiti.
 - b) per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione, corredata dalla documentazione indicata al comma successivo, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si stabilisce che:
 - ♦ la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;
 - ♦ dal calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi gli imballaggi.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 15 maggio dell'anno successivo e comunque entro 15 giorni dalla data di scadenza fissata dalla legge per la presentazione del M.U.D., una dichiarazione con allegati lo stesso M.U.D. ovvero gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i suoi rifiuti all'ente gestore; in questo caso, così come in quello del successivo comma 4, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.
 3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
 4. L'ente gestore si riserva la facoltà di riconoscere incentivi alle utenze non domestiche che avranno conferito presso lo stesso imballaggi commerciabili da avviare al recupero (cartone, ecc.).

Art. 23 - Agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico

1. Il Comune prevede annualmente, entro il 31 ottobre, un importo per garantire il riconoscimento di agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di grave disagio economico, in modo da ridurre o eliminare l'onere tariffario, limitatamente comunque ai locali direttamente utilizzati, nei seguenti casi:
 - a) persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS);
 - b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni; i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti; enti, associazioni riconosciuti come enti morali; i locali e le aree utilizzate per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro; le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private materne, elementari e medie non aventi scopo di lucro e con riconoscimento ministeriale).
2. Il relativo costo è compreso tra i costi comuni (CARC) indicati dal D.P.R. n° 158/99.
3. Le agevolazioni saranno concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune e successivo inoltro all'ente gestore.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
7. L'ente gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Si considerano valide anche le comunicazioni presentate a mezzo telefax e via Internet, con riferimento alla data risultante dalla relativa modalità di trasmissione o comunicazione.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art. 28.

Art. 26 - Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'ente gestore ai sensi degli artt. 14 e 25. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali secondo la misura dell'art. 1284 del codice civile.

Art. 27 - Collaborazione degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali devono trasmettere al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:
 - ♦ le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
 - ♦ i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
 - ♦ i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
2. Le suddette comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.

Art. 28 - Poteri di controllo

1. Il gestore del servizio controlla i dati contenuti nelle comunicazioni presentate dagli utenti e svolge le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione della tariffa. A tal fine il gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può anche utilizzare dati presentati ad altri fini ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti per l'applicazione della tariffa.
2. Il gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno cinque giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dal gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

Art. 29 – Esito dei controlli e comunicazione agli interessati

1. Se dai controlli effettuati consegue l'applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero l'aumento della tariffa già pagata, la richiesta di pagamento della tariffa arretrata, delle eventuali penalità e degli interessi legali, con decorrenza dall'inizio dell'utenza stessa e nel limite di cui al successivo art. 31, viene appositamente comunicata agli interessati, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere l'indicazione degli elementi per il calcolo della tariffa dovuta nonché l'invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della comunicazione firmata per accettazione.
2. Se l'utente rileva degli elementi di discordanza può fornire le precisazioni del caso, entro lo stesso termine sopra indicato, che verranno esaminate entro i successivi 30 giorni dal ricevimento e, se riconosciute fondate, comporteranno l'annullamento o la modifica della comunicazione inviata. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato all'interessato il motivato rigetto delle precisazioni fornite, sempre mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 30 – Violazioni e penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 3 (tre) punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
4. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 50,00 a euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 31 – Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507. Tuttavia essa ed il regolamento comunale per la sua applicazione (approvato dal Commissario straordinario con deliberazione consiliare n° 100 del 23.6.1994 e successive modificazioni) conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tassa verificatisi fino al 31.12.2002: di

conseguenza l'accertamento e la riscossione della tassa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune.

2. Il gestore procede all'immediata applicazione del metodo normalizzato, attribuendo la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dai ruoli della tassa rifiuti, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile. A tal fine il Comune trasmette al gestore copia informatica degli archivi della tassa rifiuti relativi alle denunce dei contribuenti ed agli accertamenti effettuati.
3. Il gestore predisporrà forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta. Il gestore procederà al censimento delle superfici su cui si producono rifiuti diversi da quelli urbani e speciali assimilati, al fine di assoggettarle a tariffa, limitatamente alla quota fissa.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A. 2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
Ospedali	0,82	1,70	1,26
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,44	1,18
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

SEGUE ALLEGATO B

B.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE
DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
Ospedali	7,55	15,67	11,61
Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,64
Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82